

7

Riposo settimanale

Guida pratica novembre 2022

Arturo Di Mario

Riposo settimanale

SOMMARIO

1. Disciplina
2. Deroghe
 - 2.1. *Cumulabilità del riposo giornaliero e settimanale (35 ore)*
 - 2.2. *Riposo domenicale*
 - 2.3. *Cadenza settimanale del riposo*
3. Riposo sabbatico
 - 3.1. *Lavoratori ebrei*
 - 3.2. *Lavoratori avventisti*
4. Lavoratori minorenni
5. Reperibilità
6. Contrattazione collettiva (fattispecie)
 - 6.1. *Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi*
 - 6.2. *Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi*
 - 6.3. *Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari*
 - 6.4. *Turismo*
 - 6.5. *Servizio Sanitario Nazionale*
7. Sanzioni

1. Disciplina

(Cost., art. 36, c. 3; Cod. Civ., art. 2109, c. 1; D.Lgs. n. 66/2003, artt. 2, 9, 17, c. 1 e 5, e 18)

La Costituzione all'art. 36 sancisce per il lavoratore il diritto al riposo settimanale retribuito e l'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che il periodo di riposo deve essere di almeno 24 ore consecutive, ogni 7 giorni¹, di regola in coincidenza con la domenica e da cumulare con le ore di riposo giornaliero. La Corte Costituzionale ha affermato che la «*consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale*» (Corte Cost. n. 150/1967, n. 102/1976, n. 23/82) per consentire al dipendente di recuperare le energie psico-fisiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia e affinché questo sia reso possibile è necessario che «*il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente*» (Corte Cost. n. 23/1982).

Il periodo consecutivo di riposo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni².

¹ La Cassazione ha ribadito che le fonti normative interne e sovranazionali non «... *impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo ...*» (Cass. ord. 25 agosto 2022, n. 25336; Cass. 29 dicembre 2021, n. 41889).

² La media costituisce criterio di calcolo dei due riposi settimanali di almeno 24 ore da usufruire nell'arco temporale di quattordici giorni. (nota Ministero del lavoro 14 dicembre 2009, n. 19428)

Riposo settimanale

Sono sottratti dal campo di applicazione dell'orario di lavoro, e quindi della disciplina sul riposo settimanale:

- i lavoratori mobili³.

Il Regolamento CEE n. 561/2006, le cui norme devono «*essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore*» (art. 11, Accordo 3/4/2008), stabilisce che nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno:

- due periodi di riposo settimanale regolare,
oppure

- un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore.

Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.

La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato ad un altro periodo di riposo di almeno 9 ore⁴.

I periodi di riposo settimanale regolari⁵ e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti⁶ non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici.

Un periodo di riposo settimanale che cade in due settimane può essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe (art. 8, Reg. CEE n. 561/2006 come modificato dal Reg. CEE n. 1054/2020)⁷.

Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al R.D.L. n. 2328/1923 e alla L. n. 138/1958, peraltro in buona parte superate dalle previsioni contrattuali di settore⁸ (Interpello n. 24/2008).

- la gente di mare.

Il lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, ha diritto a un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi. (art. 3, D.Lgs. n. 108/2005)

³ Per lavoratore mobile si intende:

«qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto di terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario» (D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, art. 1, c. 1, lett. h);

«un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compresi gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci e di persone per conto proprio o di terzi» (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, art. 3, c. 1, lett. d).

⁴ Il Ministero del lavoro con Circolare n. 37 del 29 aprile 2015, puntualizza che la fruizione del recupero compensativo deve avvenire in un'unica soluzione (*en bloc*), così come riportato nel testo del Regolamento redatto in altre lingue ufficiali della CE e sottolinea come la Corte di Giustizia ritenga, «*per giurisprudenza costante, che in casi simili il resto di una disposizione non vada considerato isolatamente ma "interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali" e che "in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte" in modo cioè da preservarne il c.d. "effetto utile".*».

⁵ Periodo di riposo settimanale regolare: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore. (Art. 4, Regolamento CEE 15 marzo 2006, n. 561)

⁶ Periodo di riposo settimanale ridotto: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'art.8, par. 6, a una durata minima di 24 ore consecutive. (Art. 4, Regolamento CEE 15 marzo 2006, n. 561)

⁷ V. Circ. Ministero dell'interno 16 marzo 2021, n.300/A/2356/21/111/2/2, par. 2.

⁸ «*Ai sensi dell'art. 8 L. 14 febbraio 1958, n. 138 le imprese che gestiscono autoservizi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto di viaggiatori sono obbligati a organizzare il lavoro dei propri dipendenti in modo tale che il giorno di riposo cada sempre dopo sei giorni di lavoro e sia fruito di norma la domenica, salva la sola possibile deroga - prevista dalla legge stessa, ma solo a determinate condizioni - consistente nell'accoppiare due riposi dopo 12 giorni di lavoro; conseguentemente, in caso di spostamento del riposo tra il 7° e l'11° giorno, il lavoratore ha diritto a un risarcimento per la violazione del diritto al riposo settimanale.*» (Cass. n. 8709/2007, in *D&L*, 2007, 847)

Riposo settimanale

- il personale di volo nella aviazione civile.

Al personale di volo dell'aviazione civile competono almeno 7 giorni locali, liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, per ciascun mese di calendario e comunque almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario. (art. 5, D.Lgs. n. 185/2005; Interpello n. 37/2007)

- il personale della scuola (D.Lgs. n. 297/1994);
- il personale delle Forze di polizia;
- il personale delle Forze armate;
- gli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali;
- gli addetti ai servizi di vigilanza privata⁹.

La contrattazione collettiva ha derogato agli accordi tra le parti a livello aziendale o interaziendale l'utilizzazione di strumenti validi per non esporre a gravi rischi i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza.

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24, fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero.

Per esigenze di servizio può essere chiamato a prestare servizio nel giorno di riposo settimanale, con conseguente diritto al recupero di una giornata di riposo e ad un compenso pari al 30% (40% dopo 7 giorni consecutivi di lavoro) della quota giornaliera della normale retribuzione (art. 64 C.c.n.l. istituti e imprese di vigilanza privata 4 marzo 2020);

- i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.

Inoltre, la normativa sull'orario di lavoro non trova applicazione in presenza di particolari esigenze, individuate con decreto ministeriale, inerenti al servizio espletato o a ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei riguardi:

- dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- delle strutture giudiziarie;
- delle strutture penitenziarie;
- delle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- delle biblioteche;
- dei musei;
- delle aree archeologiche dello Stato.

2. Deroghe

2.1. *Cumulabilità del riposo giornaliero e settimanale (35 ore)*

(D.Lgs. n. 66/2003, art. 9, c. 2)

La consecutività delle 24 ore di riposo settimanali con le 11 ore di riposo giornaliero può essere derogata:

- per attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- per attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari (attività discontinue, servizio prestato a bordo dei treni, attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario);

⁹ V. Interpello Ministero del lavoro 20 marzo 2009, n. 20.

Riposo settimanale

- dai contratti collettivi, a condizione che la concreta soluzione organizzativa individuata dall'azienda consenta di evitare la deroga anche al principio di non sovrapposibilità (o "infungibilità") dei due riposi¹⁰.

2.2. Riposo domenicale

(D.Lgs. n. 66/2003, art. 9, c. 3 e 4; L. n. 370/1934¹¹; Circolare Ministero del lavoro n. 8/2005, prg. 14; Interpelli nn. 29/2007, 60/2009)

Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

- operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
- attività industriali il cui processo richiede, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche (compreso il personale addetto allo svolgimento di lavori preparatori, complementari o la cui presenza è obbligatoria per legge¹²);
- industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
- servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
- attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
- aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico;
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio (art. 11, D.Lgs. n. 114/1998);
- esercizi ubicati in comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte (art. 12, D.Lgs. n. 114/1998);
- rivendite di generi di monopolio; esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; esercizi di vendita al dettaglio situate nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie marittime e aereoportuali; rivendite di giornali: gelaterie e gastronomie; rosticcerie e le pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale; stazioni di servizio autostradale; sale cinematografiche (art. 13, D.Lgs. n. 114/1998);
- stabilimenti termali (art. 3, L. n. 323/2000);
- industrie all'aperto soggette ad interruzione per intemperie (art. 9, L. n. 370/1934);
- attività ricomprese nelle tabelle allegate al D.M. 22 giugno 1935 e integrate con successivi decreti ministeriali;

e, inoltre, possono essere effettuati di domenica lavori:

- di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
- di vigilanza delle aziende e degli impianti;
- di compilazione dell'inventario e del bilancio annuale (art. 16, L. n. 370/1934);

¹⁰ Interpello Ministero del lavoro 11 ottobre 2007, n. 30.

¹¹ Il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (All. 1, n. 421) ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della L. 22 febbraio 1934, n. 370.

¹² Interpello Ministero del lavoro 27 giugno 2011, n. 26.

Riposo settimanale

- indispensabili per la sicurezza delle persone e degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti o delle materie destinate alla lavorazione (art. 17, L. n. 370/1934);
- disposti, per ragioni di ordine pubblico, dal Prefetto (art. 17, L. n. 370/1934).

La norma legislativa nello stabilire che il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo «*di regola in coincidenza con la domenica*» ha implicitamente attribuito alla domenica una valenza superiore agli altri giorni della settimana da dedicare al riposo, alle attività ricreative per sé e la famiglia, conseguentemente è sempre stato riconosciuto al prestatore di lavoro, che per esigenze aziendali a lavoro di domenica, una maggiorazione retributiva¹³.

2.3. Cadenza settimanale del riposo

(Corte Cost. n. 146/1971 e n. 101/1975; Cass. civ. n. 8820/2001, Cass. pen. n. 26391/2005; Circolare Ministero del lavoro n. 8/2005, par. 14; Interpelli nn. 2186/2005, 31/2007, 29/2009)

La disposizione che prevede la cadenza del riposo ogni sette giorni¹⁴ può essere derogata in presenza di tre condizioni irrinunciabili:

- 1) casi di necessità a tutela di altri apprezzabili interessi;
- 2) non venga snaturato od eluso il rapporto di un giorno di riposo e sei di lavoro con riferimento ad un arco temporale complessivo di quattordici giorni;
- 3) non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso.

Negli opifici la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o dall'acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo, può essere dato, per 10 settimane all'anno, il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane (art. 11, c. 1, L. n. 370/1934).

Al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori e al personale equiparabile il riposo può essere dato ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sarà determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative (art. 15, c. 1, L. n. 370/1934).

Per la prestazione lavorativa svolta oltre il sesto giorno consecutivo costante giurisprudenza ha stabilito che i lavoratori comandati a prestare la loro attività in turni – i quali normalmente sono comprensivi anche della giornata della domenica (con riposo in altro giorno) – hanno diritto, oltre al compenso per il lavoro domenicale, anche ad un ulteriore compenso per la gravosità del lavoro effettuato per più di sei giorni consecutivi¹⁵.

¹³ *Ex multis*: Cass. n. 11611/2000, Cass. n. 11627/2000, Cass. n. 12852/2001, Cass. n. 18708/2007, in *Lav. giur.*, 2008, 1, 54-57, con nota di C. GAZZETTA, *Lavoro domenicale e lavoro oltre il sesto giorno consecutivo* e in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, 1, 124-128, con nota di G. LELLA, *La natura del compenso per il lavoro domenicale e per il lavoro prestato oltre il sesto giorno*; Cass. n. 13572/2011, in *Lav. giur.*, 2011, 952.

¹⁴ L'accordo collettivo può disciplinare ipotesi eccezionali di superamento dei sei giorni lavorativi, ma non può prevedere «*un regime ordinario di prolungamento delle giornate lavorative. Va peraltro sottolineato che la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva deve concernere, sulla base del richiamato orientamento giurisprudenziale, solo casi eccezionali connessi ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali.*» (Interpelli Ministero del lavoro 1° settembre 2005, prot. n. 2186 e 11 ottobre 2007, n. 29).

¹⁵ Corte Cost. n. 16/1987; Cass. S.U. n. 10513/1991, Cass. n. 9919/1994, n. 681/1995, n. 11429/2000, n. 9521/2004, n. 18708/2005, n. 24650/2006, Cass. n. 2610/2008; Cass. n. 13674/2010; Interpello Ministero del lavoro 11 ottobre 2007, n. 29.

3. Riposo sabbatico

3.1. Lavoratori ebrei

(L. n. 101/1989, art. 4)

Ai lavoratori ebrei è concesso di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Le ore lavorative non prestate il sabato verranno recuperate la domenica o in un altro giorno senza alcun diritto al compenso per lavoro straordinario.

[22]

3.2. Lavoratori avventisti

(L. n. 516/1988, art. 17)

Agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste è riconosciuto il diritto di osservare il riposo sabbatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.

Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.

4. Lavoratori minorenni

(L. n. 977/1967, art. 22 modificato dall'art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 345/1999; Circolare Ministero del lavoro n. 1/2000; Interpello n. 45/2010)

Ai lavoratori minorenni spettano almeno due giorni di riposo settimanale, possibilmente consecutivi, comprendenti la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo di riposo può essere ridotto, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (*part time*)¹⁶.

Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario o nel settore dello spettacolo e agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione - ivi compresi bar, gelaterie, pasticcerie, produzione di paste fresche alimentari ecc. - il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.

Per quanto riguarda il *part-time* la Suprema Corte ha affermato che va applicato il principio di proporzionamento e che comunque il periodo di riposo settimanale non può essere inferiore a 24 ore¹⁷.

5. Reperibilità

La Suprema Corte ha chiarito che la reperibilità *«ha carattere strumentale ed accessorio e differisce qualitativamente dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori del proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa, e di raggiungere in breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguirvi la prestazione richiesta»* (Cass. n. 6400/1995)¹⁸.

Qualora il riposo settimanale venga interrotto, in regime di reperibilità, per interventi di lavoro effettivo (c.d. reperibilità attiva), il riposo riprenderà nuovamente dal termine della prestazione resa, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla richiesta di intervento¹⁹.

La pronta disponibilità, non seguita da alcuna prestazione lavorativa (c.d. reperibilità passiva), non esclude del tutto la fruibilità del giorno di riposo, ma lo limita assicurando comunque al lavoratore

¹⁶ Cass. pen., n. 26391/2005, in *Dir. e prat. lav.* 2005, 2057.

¹⁷ Cass. pen. n. 26391/2005 cit.

¹⁸ V. anche Cass. 15 maggio 2013 n. 11727 e 28 giugno 2011, n. 14288.

¹⁹ Interpelli Ministero del lavoro 5 novembre 2007, n. 31 e 29 maggio 2008, n. 13; Cass. n. 11727/2013.

Riposo settimanale

un particolare trattamento economico, di norma contemplato dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, determinato dal giudice. (Cass. n. 8709/2007, n. 2610/2008, n. 27477/2008).

6. Contrattazione collettiva (fattispecie)

6.1. Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (CCNL 12 dicembre 2020, art. 46)

Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.

Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.

Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in un altro giorno della settimana, non previsto dal turno di servizio prestabilito almeno 6 giorni prima - sempre che tale spostamento non comporti il superamento del limite di 6 giornate di ininterrotta prestazione - il lavoratore avrà diritto a un'indennità pari al 7% della retribuzione base di una giornata lavorativa.

Per i lavoratori che svolgono le loro prestazioni in 5 giornate lavorative è considerato giorno di riposo settimanale il secondo giorno di riposo.

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, nono comma, del presente CCNL. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Per le giornate lavorative svolte in deroga il trattamento economico sarà quello previsto per il lavoro straordinario festivo.

Nell'ambito del sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL verrà data informazione alle organizzazioni sindacali territoriali stipulanti sull'eventuale utilizzo della presente norma.

6.2. Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (CCNL 30 luglio 2019, artt. 152, 153 e 156)

Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti: le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare direttamente bisogni del pubblico; i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti; la vigilanza delle aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Lavoro domenicale

Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art. 9, comma 3 del D.Lgs. n. 66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il personale.

Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL del terziario e dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2° livello. In tale ambito, territoriale o aziendale, le Parti dovranno disporre del calendario delle aperture previsto dalle disposizioni normative in materia per l'anno di riferimento.

In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, le Parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali successive all'entrata in vigore del CCNL 18 luglio 2008, di applicare la disciplina di cui ai commi successivi.

Riposo settimanale

Ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende - al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative - hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura complessiva pari alla somma delle domeniche di apertura originariamente previste dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:

- le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- i portatori di handicap di cui all'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992.

Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.

In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori - anche con orario di lavoro a tempo parziale - che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.

Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 208.

Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell'ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di domenica troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 149.

La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente CCNL.

Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge

Ai sensi delle vigenti disposizioni, le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 206, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

6.3. Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari (CCNL 4 marzo 2020, art. 64)

Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che può anche non decorrere dalle ore 24 fermo restando che tale riposo non assorbe quello giornaliero di cui al precedente articolo.

Per il personale tecnico operativo potrà cadere in un giorno diverso dalla domenica.

In relazione all'esigenza di non esporre comunque i beni pubblici e privati oggetto di vigilanza a gravi rischi, si conviene che il personale può essere chiamato per esigenze di servizio a prestare la propria opera nei giorni di riposo settimanale e che, il periodo di riposo di 24 ore consecutive da cumulare con il riposo giornaliero di 11 ore, possa essere ridotto.

Il dipendente chiamato a prestare la propria opera nel giorno di riposo settimanale avrà diritto oltre al recupero della giornata di riposo, ad un compenso pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione nel caso in cui il recupero del riposo avvenga entro il settimo giorno.

Riposo settimanale

Qualora il recupero di cui sopra avvenga dopo sette giorni consecutivi di effettivo lavoro, in sostituzione dell'indennità di cui al comma precedente, verrà corrisposto una somma anche a titolo di risarcimento danni pari al 40% della normale retribuzione giornaliera e/o oraria.

6.4. Turismo

Aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (CCNL 8 febbraio 2018, artt. 128 e 129)

Imprese e reti d'impresa che operano nei settori turistici alberghieri, B&B, centri termali, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio (CCNL 14 gennaio 2022, artt. 44 e 45)

Riposo settimanale

Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.

Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Modalità di godimento del riposo settimanale

Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione e confronto sulle modalità di godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero

Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma precedente rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire:

- l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle imprese che non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
- la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari²⁰.

6.5. Servizio Sanitario Nazionale

Personale del comparto sanità (Art. 45 CCNL 2 novembre 2022)

1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.

2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su cinque giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.

5. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.

6. Per l'attività prestata dal personale anche non turnista, in giorno festivo infrasettimanale, si applica l'art. 106 comma 5 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo).

7. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario ovvero trova applicazione l'art. 48 (Banca delle ore).

²⁰ V. anche Circ. Ministero del lavoro 29 settembre 2010, n. 34.

Riposo settimanale

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 29 (Riposo settimanale) del CCNL del 21 maggio 2018.

Dirigenti del comparto sanità (CCNL 19 dicembre 2019, art. 28)

1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata di domenica. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.

2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, in giorno concordato tra il dirigente e il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.

3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

4. La festività nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica o con il sabato per il personale con orario di lavoro articolato su 5 giorni non danno luogo a riposo compensativo né a monetizzazione.

5. Nei confronti dei soli dirigenti che, per assicurare il servizio prestano la loro opera durante la festività nazionale coincidente con la domenica, si applica la disposizione del comma 2.

7. Sanzioni

(D.Lgs. n. 66/2003, art. 18-*bis*, c. 3 così come sostituito dall'art. 7, c. 1, lett. *a*), L. n. 183/2010; Circolare Ministero del Lavoro n. 8/2005, par. 15; Nota Ministero del lavoro n. 19428/2009; Interpello n. 76/2009)

Per l'inosservanza dell'obbligo al riposo settimanale (art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 240 a 1.800 euro.

Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 960 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.400 a 12.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta²¹.

Il periodo di riferimento non può essere superiore a 4 mesi, salva diversa previsione dei contratti collettivi che possono elevarlo «*fino a sei mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi*» (art. 4, c. 3 e 4, D.Lgs. n. 66/2003)

La procedura di controllo del personale ispettivo consiste *in primis* nell'individuare il periodo di riferimento oggetto di accertamento (normalmente 4 mesi), dopodiché partendo dall'ultimo giorno di riposo settimanale fruito dal lavoratore (c.d. *dies a quo*) e procedendo a ritroso, si accerta se, nei 13 giorni precedenti, il medesimo lavoratore abbia goduto almeno di un altro giorno di riposo e così via per l'intero arco temporale oggetto di controllo. Una pluralità di violazioni riferite al medesimo lavoratore, se ricadenti nel periodo di riferimento oggetto di accertamento, daranno comunque luogo ad una sola sanzione.

Naturalmente, vista la possibilità da parte della contrattazione collettiva di introdurre delle deroghe, si rende necessario, prima di applicare la sanzione, verificarne l'eventuale esistenza.

²¹ Gli originari importi delle sanzioni sono stati raddoppiati dall'art. 14, c. 1, lett. *c*), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 conv., con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e successivamente aumentati del 20% dall'art. 1, c. 445, lett. *d*), n. 1, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Precedentemente la Corte Cost., con sentenza n. 153 del 21 maggio-4 giugno 2014, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 18-*bis*, c. 4, della L. n. 66/2003 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera *f*), del D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213.

V. Circolare Ministero del lavoro 4 marzo 2014, n. 5 e Circolare INL 14 gennaio 2019, n. 2.

Riposo settimanale

La ripetuta violazione della normativa relativa ai periodi di riposo e al riposo settimanale costituisce uno degli indici rivelatori dello sfruttamento di manodopera in stato di bisogno da parte di chi recluta (c.d. caporali) i lavoratori allo scopo di destinarli al lavoro presso terzi o di chi li utilizza, assume o impiega, anche mediante l'attività di intermediazione, in condizioni di sfruttamento.

Costituisce un'aggravante specifica, che comporta l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro²².

Minori

L'inosservanza delle disposizioni sul riposo settimanale dei lavoratori minorenni è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 5.164. (art. 26, c. 2, L. n. 977/1967)

DURC (Documento unico di regolarità contributiva)

La violazione, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, della normativa sul riposo settimanale, solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata, è causa ostativa al rilascio del Durc per un periodo di 3 mesi²³ (D.M. 24/10/2007, art. 9 e All.).

²² Art. 603-*bis* come novellato dall'art. 1 L. 29 ottobre 2016, n. 199.

²³ Art. 8, Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 e Allegato.